

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- Che il Comune di Bomba partecipa al capitale sociale della società "Ecolan S.p.A." derivante dalla trasformazione in società di capitali del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano – CCSRL;
- Che la società Ecolan S.p.A. ha, fra l'altro, come oggetto statutario, la gestione, secondo il modello "in house", del servizio di igiene urbana, potendo al riguardo avvalersi anche di operatori esterni;
- Che fra il Comune di Bomba e il Consorzio è stata sottoscritta una Convenzione di affidamento del servizio di igiene urbana;

RILEVATO

- Che il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico ambientale) ha introdotto l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- Che il medesimo D.Lgs. aveva attribuito all'Autorità di ambito (cfr. articolo 201 del D.Lgs. n. 152/2006), ente costituito da tutti i Comuni facenti parte dell'ATO, la titolarità all'affidamento del predetto servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Che l'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ha previsto la soppressione delle Autorità di ambito di cui al predetto articolo 201 del D.Lgs. n. 152/2006, affidando alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- Che la citata legge n. 191/2009 ha fissato alle Regioni il termine di un anno dall'entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2010) per l'adempimento di cui sopra;
- Che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto al riguardo e non è stato pertanto individuato il soggetto che dovrà subentrare alle Autorità di ambito;
- Che non è dato pertanto conoscere quando potrà essere attuata la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO INOLTRE

- Che la gestione "in house", da parte di Ecolan S.p.A., del servizio di igiene urbana nel Comune di Bomba scade il 31.12.2011;
- Che entro la predetta data non troverà attuazione la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo le previsioni del D.Lgs. 152/2006, anche in considerazione del fatto che – come sopra rilevato – la Regione non ha ancora approvato la legge con la quale, a seguito della soppressione delle Autorità di ambito disposta dal citato articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), deve essere individuato il soggetto amministrativo cui attribuire le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

CONSIDERATO

- Che la società Ecolan S.p.A. ha manifestato l'interesse alla prosecuzione nella gestione del Servizio nelle more della nuova organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali D.Lgs. n. 152/2006;
- Che Eco.Lan. SpA ha comunicato di avere approfondito una modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevalentemente di tipo domiciliare, secondo il modello individuato dalla Ecolan S.p.A., anche al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di legge in ordine alla raccolta differenziata;
- Che la gestione operativa di tale servizio, in conformità con lo statuto sociale e la convenzione sottoscritta con il Comune di Bomba, potrà essere effettuata da impresa individuata da Ecolan S.p.A. mediante apposita procedura selettiva nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento di Attuazione;
- Che, in considerazione della complessità della gestione e dei notevoli investimenti necessari all'ottimizzazione del servizio domiciliare, è da ritenersi opportuna una continuazione della durata della gestione di anni 7 (sette);
- Che, al fine di permettere ad ogni Comune socio di Ecolan di individuare, secondo criteri omogenei, una soluzione gestionale personalizzata che coniughi il miglior equilibrio tra qualità del servizio e costi di gestione, sono stati fissati una serie di incontri con i rappresentanti e i tecnici incaricati di Ecolan S.p.A.;
- Che in tali incontri si provvederà a precisare ulteriormente i parametri di costo e le modalità specifiche di gestione del servizio nel territorio comunale, al fine di ottenere elevati obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATO ALTRESI'

- Che in considerazione dell'imminente abrogazione dell'articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, come modificato e integrato dall'art. 15 D.L. n. 135/2009 convertito in Legge n. 166/2009 per effetto dell'esito del referendum, non trovano più applicazione i limiti, sia sostanziali che procedurali, per il ricorso al modello "in house" che erano previste dal citato articolo 23-bis;
- Che la gestione del servizio mediante la modalità "in house", tramite la società Ecolan S.p.A., appare, almeno fino alla nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del citato D.Lgs. n. 153/2006 e comparata con gli altri possibili modelli della gara a terzi e della società mista a partecipazione pubblica e privata, quella che consente di coniugare il raggiungimento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità con il mantenimento di un diretto e determinato controllo pubblico sulla gestione;

RITENUTO

- Di confermare pertanto la scelta, già a suo tempo effettuata da questo Comune con la partecipazione al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano – CCSRL, del modello di gestione “in house” del servizio di igiene urbana mediante la società interamente pubblica Ecolan S.p.A. derivante dalla trasformazione del suddetto Consorzio, Società nei cui confronti questo Comune esercita il cosiddetto “controllo analogo” secondo le modalità definite nello statuto della medesima società Ecolan S.p.A.;
- Di confermare inoltre la possibilità per Ecolan S.p.A. di attribuire la gestione operativa del servizio, o parte di essa, a impresa individuata da Ecolan S.p.A. medesima mediante apposita procedura selettiva nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento di Attuazione;

RITENUTO ALTRESI'

- Che sussista l'urgenza di affidare la gestione del servizio in considerazione della prossima scadenza dell'affidamento del servizio a Ecolan S.p.A. e della necessità che il servizio non riceva soluzioni di continuità o limitazioni nel suo esercizio;

RITENUTO PERTANTO

- che possa confermarsi l'attuale affidamento del servizio di igiene urbana a favore della Società Ecolan S.p.A., la quale integra i requisiti del modello “in house”, sussistendo i presupposti di legge sopra richiamati, nonché la corrispondenza all'interesse pubblico per il Comune di Bomba anche dal punto vista economico;
- che la continuazione della gestione da parte di Ecolan S.p.A. deve avere la durata di anni 7, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con previsione della sua eventuale anticipata decadenza, senza oneri per il Comune, in caso di eventuale disposizione in tal senso da parte della legge regionale o del soggetto che subentrerà all'Autorità di ambito nelle funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Acquisiti i pareri

Con votazione unanime,

DELIBERA

- di confermare la gestione del servizio di igiene urbana, secondo il modello “in house”, alla società interamente pubblica Ecolan S.p.A., autorizzando la predetta Società ad attribuire la gestione operativa del servizio, o parte di essa, a impresa individuata da Ecolan S.p.A. medesima mediante apposita procedura selettiva nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento di Attuazione;
- di determinare in anni 7 (sette) la durata della gestione di Ecolan S.p.A., con decorrenza, dal 1° gennaio 2012, e quindi con scadenza al 31 dicembre 2018, e con previsione della sua eventuale anticipata decadenza, senza oneri per il Comune di Bomba, in caso di eventuale disposizione in tal senso da parte della legge regionale o del soggetto che subentrerà all'Autorità di ambito nelle funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- di approvare le modalità di svolgimento del servizio secondo il modello individuato dalla Ecolan S.p.A.;
- di autorizzare il Dirigente responsabile del servizio ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie o opportune a tale modello di gestione al fine di ottenere elevati obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio a livello del territorio comunale;
- di autorizzare il Dirigente responsabile del servizio a sottoscrivere il contratto di servizio con Ecolan S.p.A., in sostituzione dell'attuale convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2018, che recepisca la nuova modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana secondo il modello contenuto nell'Allegato sub 1 alla presente deliberazione e con le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie o opportune al fine di ottenere elevati obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio a livello del territorio comunale;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)